



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 25 dicembre 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Loro sedi

Prot. n. 4842.11/2021 GDA

Oggetto: **“Decreto festività” – Nuove misure anti-Covid per le festività natalizie e di fine anno.**

Il Consiglio dei ministri, giovedì 23 dicembre 2021, ha approvato un nuovo **decreto-legge recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”**, c.d. **“decreto legge festività”**.

Il DL, n. 221, del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla GU n. 305, del 24 dicembre, per entrare in vigore il giorno successivo, il 25 dicembre 2021.

Il comunicato stampa del Governo così sintetizza:

Durata green Pass - Dal 1° febbraio 2022 la durata del *green pass* vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine - obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso - Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche - Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa - È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass - Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato - Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato: - al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; - per musei e mostre; - al chiuso per i centri benessere; - per centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); - per parchi tematici e di divertimento; - al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); - per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022

Le disposizioni concernenti la proroga dello stato di emergenza approvate dal Governo il 14 dicembre scorso vengono coordinate con quelle del decreto-legge approvato il 23 dicembre.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è **ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022**.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

In correlazione con la proroga dello stato di emergenza, **vengono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A al decreto. Fra queste l'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile.**

Proroga dell'applicazione del DPCM 2 marzo 2021

L'applicazione del **DPCM 2 marzo 2021**, recante **Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, per le varie zone istituite a livello regionale (da bianca a rossa)**, è anch'essa prorogata fino al **31 marzo 2022**, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Sono prorogati fino al 31 marzo 2022 anche le norme di legge che legittimano le restrizioni (DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020).

Riduzione della durata delle certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi Covid-19 è ridotta da 9 a sei mesi.

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) ha una **validità di sei mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di sei mesi** a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di

avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha **validità di sei mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Obbligo di utilizzo delle mascherine anche all'aperto

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021, che era stato sospeso dal 28 giugno scorso per effetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno, **trova nuovamente applicazione anche in zona bianca.**

Ricordiamo che l'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non vi è obbligo di indossare la mascherina quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Obbligo utilizzo mascherine FFP2 per spettacoli aperti al pubblico e relativo divieto consumo cibi e bevande al chiuso

Sempre dal 25 dicembre 2021 e, in questo caso, fino al 31 marzo 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto

- ✓ nelle sale teatrali,
- ✓ sale da concerto,
- ✓ sale cinematografiche,
- ✓ locali di intrattenimento e musica dal vivo
- ✓ in altri locali assimilati, nonché
- ✓ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,

è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, e per il medesimo periodo di tempo di cui sopra, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. **Ciò non impedisce di consumare cibi e bevande in tali luoghi, se all'aperto, ed ovviamente di utilizzare i servizi di ristorazione al chiuso annessi a dette attività.**

Obbligo utilizzo mascherine FFP2 su mezzi di trasporto

L'obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 si applica, **dal 25 dicembre 2021 e fino al 32 marzo 2022**, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater del DL n. 52/2021, e cioè:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

“Super green pass” per consumo di cibi e bevande al banco al chiuso nei bar

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 anche il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (in particolare in bar/caffè) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” (soggetti vaccinati o guariti), nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sospensione eventi di massa e feste all’aperto

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Sospensione dell’attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

La prima bozza circolata del provvedimento si riferiva a “*sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico*”: dall’assenza del riferimento all’apertura al pubblico si deduce che la sospensione delle attività si riferisce in senso stretto ai locali, a prescindere dalla condizione dell’apertura al pubblico. Ciò dovrebbe voler dire (ma **attendiamo chiarimenti ufficiali in merito**) che **anche eventi e feste privati, se svolti in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (fra questi, ad esempio, le sale di un ristorante, di un albergo, fittate per una festa o un evento privati) sono vietati.**

Nuove attività e servizi l’accesso ai quali è soggetto a “super green pass”

Dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso ai seguenti ulteriori servizi, in precedenza soggetti a mero “green pass base”:

- ✓ **musei**, altri istituti e luoghi della cultura e **mostre**;
- ✓ **piscine**, centri natatori, palestre, sport di squadra, **centri benessere**, anche all’interno di strutture ricettive, **limitatamente alle attività al chiuso**, nonché **spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- ✓ **centri termali**, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

- ✓ **centri culturali**, centri sociali e ricreativi, **limitatamente alle attività al chiuso** e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- ✓ **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.**

Proroga dell'applicazione del “super green pass” in zona bianca

Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del DL n. 172/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.

Dunque, **dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022** (non più fino al 15 gennaio 2022), **nelle Regioni e nelle Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “super green pass”** nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. **Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione**, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si accede con “green pass base”.

Nuove attività soggette a “green pass base”

Dal 25 dicembre 2021, i corsi di formazione privati se svolti in presenza, sono assoggettati, su tutto il territorio nazionale, a “green pass base”.

Viene esteso fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di essere in possesso di “green pass base” in ambito scolastico e universitario, educativo e formativo, per l'accesso alle strutture della formazione superiore, nei mezzi di trasporto, in ambito lavorativo pubblico e privato, per i magistrati negli uffici giudiziari (articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali previste agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i “Covid Hotel” previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L'accesso ai locali di cui sopra è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, è autorizzata la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

